

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

ART. 1. Principi generali

1. Il presente regolamento (di seguito il "**Regolamento**") disciplina, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 s.m.i. (di seguito "**Codice**"), le procedure per l'affidamento da parte della Fondazione Film Commission Piemonte (di seguito "**Fondazione**") dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del decreto stesso e dei contratti di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera c).
2. L'affidamento dei contratti è soggetto ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, tutela della partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.
3. L'attività negoziale della Fondazione è disciplinata altresì dal codice civile e dalle procedure previste nel modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
4. La Fondazione può ricorrere all'acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico e i relativi strumenti di acquisto nei casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 2. Responsabile del procedimento

1. Per ogni singolo affidamento la Fondazione nomina un responsabile del procedimento (di seguito "**RUP**") che svolge i compiti previsti dall'art. 31 del Codice.
2. Il RUP deve essere in possesso di qualificazione e competenza adeguata. Qualora nell'organico della Fondazione non siano rinvenibili figure con idonea qualificazione, in relazione a singoli affidamenti potrà essere individuato un soggetto esterno alla Fondazione munito delle professionalità necessarie.
3. Per gli affidamenti di servizi e forniture il RUP di norma coincide con il direttore dell'esecuzione del contratto, ad eccezione dei casi in cui sia richiesto l'apporto di una pluralità di competenze o l'affidamento attenga ad interventi caratterizzati

da particolare complessità tecnica o innovatività. Per gli affidamenti di lavori viene nominato un direttore dei lavori che svolge, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

ART. 3. Competenze

1. Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, IVA esclusa, e di lavori di importo inferiore a € 40.000, IVA esclusa, sono di competenza del Direttore, che provvede, altresì, a nominare il RUP di cui all'art. 2, la commissione per la valutazione degli aspetti tecnici ed economici - se prevista - e gestisce gli adempimenti relativi alla stipulazione dei contratti.
2. Gli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000, IVA esclusa, e di lavori di importo superiore a € 40.000, IVA esclusa, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente nomina il RUP di cui all'art. 2, la commissione per la valutazione degli aspetti tecnici ed economici - se prevista - e provvede alla stipulazione dei contratti in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 4. Pubblicità

1. Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del Codice.
2. La Fondazione pubblica sul proprio sito internet, nella sezione <https://www.fctp.it/amministrazione-trasparente.php> l'avviso sui risultati della procedura, con l'indicazione dei dati di cui la legge impone la pubblicazione.
3. Ogni procedura deve essere registrata, ove prescritto dalla normativa vigente, al Sistema informativo di monitoraggio gare dell'ANAC, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG o Smart CIG) che viene successivamente riportato su tutti gli atti della procedura e sulla documentazione amministrativa e contabile del contratto.

ART. 5. Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 5.000 IVA esclusa e € 40.000 IVA esclusa può avvenire tramite affidamento diretto a cura

del RUP che, previa acquisizione di preventivo e verifica della congruità del prezzo, adotta provvedimento contenente quanto meno l'oggetto, l'importo e la valutazione della sua congruità, l'indicazione requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti.

2. Per i medesimi affidamenti la Fondazione può, in alternativa, procedere con lettera di invito a un numero di operatori da 3 a 5 ove esistenti. In tal caso gli operatori da invitare sono individuati nel proprio albo fornitori ("**Albo Fornitori**"), ove istituito, ovvero mediante ricerche o indagini di mercato, utilizzo di listini di mercato, consultazioni con altri enti o amministrazioni pubbliche che operano in settori analoghi a quello della Fondazione o mediante altri strumenti idonei.
3. In ogni caso l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di capacità professionale, tecnica e finanziari idonei all'affidamento. Il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici viene effettuato secondo le previsioni delle Linee Guida ANAC e privilegiando le forme di controllo semplificato ivi indicate.
4. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000 IVA esclusa avviene, di norma, con affidamento diretto a cura del RUP.
5. L'affidamento deve in ogni caso sempre essere sinteticamente motivato quanto meno con riferimento al possesso dei requisiti richiesti e alla congruità del prezzo offerto.
6. Salvo esigenze particolari, la Fondazione ha facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice e di esonerare altresì l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice nel caso di operatori di comprovata solidità o negli altri casi previsti dall'art. 103, comma 11, del Codice.
7. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipulazione del contratto può avvenire mediante scambio di corrispondenza cartacea o tramite posta elettronica certificata o, nel caso di acquisti su mercati elettronici, su piattaforma telematica. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

**ART. 6. Servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000
e inferiore alle soglie
comunitarie e lavori di importo tra € 40.000 ed € 150.000.**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000 IVA esclusa e inferiore a € 150.000 IVA esclusa, e gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 IVA esclusa e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 sono effettuati dalla Fondazione mediante procedura negoziata previa consultazione, se rinvenibili sul mercato, di almeno n. 3 operatori per i lavori e n. 5 operatori per servizi e forniture.
2. La Fondazione individua gli operatori economici da invitare tra gli iscritti nel proprio Albo Fornitori o tramite apposito elenco stilato a seguito di indagine di mercato nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento e nelle Linee Guida ANAC.
3. Al fine di predisporre l'elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata, la Fondazione pubblica sul proprio sito internet, nella sezione <https://www.fctp.it/amministrazione-trasparente.php>, apposito avviso di indagine di mercato che deve contenere quanto meno:
 - a) il valore dell'affidamento;
 - b) gli elementi essenziali del contratto;
 - c) i requisiti generali, di idoneità professionale, tecnica e economico-finanziaria;
 - d) il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - e) i criteri di selezione degli operatori economici;
 - f) le modalità per comunicare con la Fondazione;
 - g) il termine di pubblicazione dell'avviso (non inferiore a 15 giorni, salva riduzione per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni).
4. La pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Fondazione, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa.
5. L'avviso di indagine di mercato può essere pubblicato anche nei siti internet dei propri Fondatori. L'indagine di mercato può avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, dei propri Fondatori o di altri

enti operanti in settori analoghi a quello della Fondazione.

6. All'esito dell'indagine di mercato la Fondazione trasmette la lettera di invito alla procedura agli operatori che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti prescritti. Nell'avviso di indagine di mercato può essere indicato il numero massimo di operatori da invitare. Nel caso risulti idoneo un numero superiore di soggetti rispetto a quello massimo individuato, si procederà al sorteggio secondo le modalità indicate nel medesimo invito: a tal fine la Fondazione rende noti con comunicazione a mezzo posta elettronica la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
7. La lettera di invito viene trasmessa simultaneamente a tutti i soggetti selezionati e contiene almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e l'importo complessivo stimato al netto dell'IVA;
 - b) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - c) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - d) il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del Codice;
 - e) nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione o, nel caso di criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, e le caratteristiche dei diversi metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui al medesimo articolo 97 del Codice;
 - f) i termini e le modalità di pagamento;
 - g) le penali e l'eventuale garanzia richiesta;
 - h) il nominativo del RUP;
 - i) lo schema di contratto, il capitolato tecnico e, per il caso dei lavori, gli elaborati progettuali, se predisposti;
 - j) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica.
8. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP, dal seggio di gara o dalla Commissione, sono pubbliche, a eccezione della fase relativa alla valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività sono verbalizzate.
9. In conformità all'art. 95, comma 10, del Codice, la Fondazione richiede agli operatori economici di indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale).

10. Nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti, anche interni alla Fondazione o ai propri Fondatori, nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla Fondazione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Ai commissari si applicano le cause di incompatibilità di cui all'art. 77 del Codice.
11. La stipulazione del contratto avviene ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice ed è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'affidatario. Il contratto riporta la clausola per cui, in caso di successivo accertato difetto di tali requisiti, la Fondazione procederà a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., corrispondendo all'affidatario esclusivamente il corrispettivo pattuito per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'incameramento della cauzione o, in alternativa, l'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto.
12. La Fondazione può autorizzare l'avvio dei lavori, dei servizi o della fornitura in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del Codice.
13. E' fatta sempre salva la facoltà per la Fondazione di adottare, in alternativa a quanto previsto dal presente articolo, le procedure ordinarie di cui all'art. 60 e seguenti del Codice.

ART. 7. Lavori di importo tra € 150.000 e € 350.000.

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del Codice l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 IVA esclusa e inferiore a € 350.000 IVA esclusa sono effettuati dalla Fondazione mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori, se rinvenibili nel mercato.

2. Per le procedure di cui al presente articolo trovano applicazione i commi da 2 a 13 dell'art. 6. Il possesso dei requisiti tecnici ed economico-finanziari è dimostrato da attestazione SOA in corso di validità.

ART 8. Albo Fornitori

1. Qualora sia istituito l'Albo Fornitori, la Fondazione individua gli operatori da invitare alle procedure di affidamento nell'ambito dei soggetti iscritti per il relativo servizio o fornitura e per la relativa fascia di importo economico applicando il criterio della rotazione.
2. Qualora non vi siano operatori iscritti per il servizio o fornitura oggetto di affidamento o per la relativa fascia ovvero non vi siano operatori in numero sufficiente a consentire il rispetto delle previsioni del presente Regolamento, compreso il principio di rotazione degli inviti, la Fondazione potrà esperire indagini di mercato con le modalità indicate dall'art. 5.

Art. 9. Congruità dei prezzi

1. Al fine di stabilire il prezzo di riferimento nelle procedure di acquisto e di valutare la convenienza o meno dell'affidamento, la Fondazione provvede a stimare la congruità dei prezzi sulla base delle previsioni di legge, riferendosi anche ai prezzi praticati dalla CONSIP S.p.A. nell'esercizio delle proprie attività di committenza e agli indicatori di carattere pubblico comunque disponibili, ivi compresi quelli emergenti dal mercato elettronico di altre stazioni appaltanti. Si può, inoltre ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati da amministrazioni pubbliche.

ART. 10. Durata dei contratti e proroghe

1. Tutti i contratti stipulati secondo le procedure di cui al presente Regolamento debbono avere durata certa e predeterminata.
2. La Fondazione ha facoltà di ricorrere a opzioni o proroghe agli stessi termini e condizioni solo se previste negli atti della procedura per il solo periodo di tempo ivi indicato. Non sono ammessi rinnovi dei contratti, taciti o espressi, salvo urgenze o emergenze. E' comunque ammessa la proroga per il tempo necessario a consentire lo svolgimento della procedura per la scelta del nuovo affidatario.

ART. 11. Comunicazioni e archiviazioni delle informazioni e dei dati

1. Alle comunicazioni previste dalla legge la Fondazione provvede con mezzi elettronici, assicurando trasparenza, pubblicità e accesso agli atti delle procedure.
2. Ove possibile si privilegia la ricezione delle offerte a mezzo posta elettronica certificata.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono effettuati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione, adottando misure idonee a garantirne l'inaccessibilità a persone diverse dal RUP, la segretezza e la conservazione.
4. I dati acquisiti nell'ambito delle procedure di gara e per gli affidamenti sono trattati esclusivamente per le relative finalità e in conformità alla normativa sulla tutela della *privacy*.

ART. 12. Verifica di conformità – Certificato di regolare esecuzione

1. I contratti di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
2. Il RUP, in qualità di Direttore dell'esecuzione, esegue la verifica per certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.
3. Per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 IVA esclusa, l'esito positivo della verifica di conformità può essere certificato mediante attestazione di regolare esecuzione resa sul documento fiscale emesso dall'operatore economico o con altra modalità ritenuta idonea.
4. Per servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 IVA esclusa, l'esito positivo della verifica di conformità è certificato mediante attestazione di regolare esecuzione resa, sulla base degli accertamenti effettuati, attraverso un apposito atto del Direttore dell'esecuzione ove nominato o, in mancanza, dal RUP.

5. I contratti di lavori sono soggetti alla verifica del direttore dei lavori, che è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità agli elaborati progettuali e al contratto.
6. I contratti di lavori sono soggetti a rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.

ART. 13. Pagamenti e tracciabilità

1. Tutti i pagamenti superiori a € 1.000 IVA esclusa vengono effettuati dalla Fondazione esclusivamente con bonifico bancario e dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'affidatario. Prima di provvedere a ogni pagamento il Direttore dell'esecuzione, se nominato, ovvero il RUP provvedono alla verifica sulla regolare esecuzione dell'attività riportata nella fattura.
2. Tutti i contratti stipulati dalla Fondazione riportano l'obbligo a carico dell'operatore economico di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto. A tal fine le fatture di pagamento devono riportare il numero di CIG o Smart CIG di riferimento e indicare il conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva.

ART. 14. Varianti in corso di esecuzione

1. L'affidatario non può apportare modifiche ai contratti che non siano preventivamente concordati e approvate dalla Fondazione. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti, indennizzi o rimborsi ad alcun titolo o ragione.

ART. 15. Risoluzione delle controversie e adeguamento normativo

1. La Fondazione procede alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero negli altri casi espressamente previsti dal Codice.

2. In caso di inadempimento del contratto la Fondazione diffida l'affidatario e gli intima di porre rimedio entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni. Nel caso di perdurante inadempimento, la Fondazione può procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento delle garanzie, ove previste, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento.
3. E' fatta salva la possibilità per la Fondazione di risolvere in via stragiudiziale le potenziali controversie con l'affidatario in relazione all'esecuzione dei contratti. Nel caso di composizione della controversia, i patti e le condizioni della transazione devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le disposizioni del presente Regolamento sono sostituite e integrate dalle disposizioni di legge, entrate in vigore dopo la prima adozione del Regolamento stesso, che modificano o integrano, in materia di affidamenti di servizi e forniture sotto soglia, il decreto legislativo n. 50/2016. Qualora dette modifiche o integrazioni trovino applicazione solo per un determinato periodo temporale, si intende che sostituiscono o integrano il presente Regolamento per il medesimo periodo.

ART. 16. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 15 luglio 2022 previa approvazione *del* Consiglio di Amministrazione ed è reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito <https://www.fctp.it/amministrazione-trasparente.php>